



Circolare n. 801

Acconto IVA per l'anno 2018– Scadenza: 27 dicembre 2018

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre prossimo il versamento a titolo di acconto dell' I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2018, da parte dei primi, e dell'I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2018 da parte dei secondi.

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il **27 dicembre 2018** il versamento a titolo di acconto dell' I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2018, da parte dei primi, e dell'I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2018 da parte dei secondi (art. 6 – L. 29.12.1990 n. 405).

I criteri per il calcolo dell'acconto sono i seguenti:

- **STORICO:** l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell'anno 2017, per i contribuenti mensili o in sede di dichiarazione annuale per il 2017 per i contribuenti trimestrali (al lordo pertanto dell'acconto I.V.A. a suo tempo versato).
- **PREVISIONALE:** l'acconto è pari all'88% del versamento che si prevede di dovere effettuare per il mese di dicembre dell'anno in corso, per i contribuenti mensili, o in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, per i contribuenti trimestrali.
- **METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE:** l'acconto viene determinato sul 100% dell'importo risultante da una apposita liquidazione Iva effettuata alla data del 20 dicembre dell'anno in corso. In tal caso occorre aver riguardo anche alle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate. Tale alternativa consente di evitare che l'acconto si traduca in un anticipo di imposta relativa ad operazioni non ancora effettuate. L'importo dell'acconto calcolato con questo criterio deve essere versato per intero e non nella misura dell'88%.

Disposizioni particolari sono previste per i contribuenti per i quali mutano le cadenze dei

versamenti periodici in relazione al volume di affari o per opzione, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata, per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 633/72 destinatari di provvedimenti ministeriali di autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche ogni trimestre solare anziché mensilmente e per i soggetti individuati dai decreti 24/10/00 n. 366 e 370 (ad es. coloro che effettuano servizi di telecomunicazione, somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ecc.) che nell'anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.

Disposizioni generali

L'acconto non deve essere versato se di importo inferiore a Euro 103,29:

Sono esclusi dal pagamento dell'acconto:

- coloro che hanno iniziato o inizieranno l'attività nel 2018;
- coloro che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2018, se mensili, o entro il 30/09/2018, se trimestrali;
- coloro che per il mese di dicembre 2017 o in sede di dichiarazione annuale per il 2017 hanno evidenziato un credito di imposta (senza conteggiare l'eventuale acconto versato nel dicembre precedente);
- coloro che pur avendo effettuato, per il mese di dicembre 2017 o in sede di dichiarazione annuale per il 2017, un versamento di imposta, ritengono di chiudere le rispettive liquidazioni relative al 2018 a credito di imposta.



Versamenti

I contribuenti devono versare l'acconto utilizzando l'apposita modulistica - Mod. F24 in via telematica.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

Sul versamento dell'acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1%.

Il versamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato.

Sanzioni

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell'acconto alla prescritta scadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, maggiorate degli interessi maturati.

E' comunque possibile regolarizzare la posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2017 entro il prossimo 27 dicembre 2018 – Fattispecie penale

Si ricorda che l'art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 24.09.2015 n. 158, prevede la fattispecie penale (reclusione da sei mesi a due anni) diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di importo superiore ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre di ogni anno).

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA